



Matteo Carnì

(assegnista di ricerca in Diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università
LUMSA di Roma, Dipartimento di Giurisprudenza)

Successioni e donazioni nel diritto vaticano. Profili sostanziali e processuali *

SOMMARIO: 1. Introduzione - PARTE PRIMA (Profili di diritto canonico) • 2. Successioni e donazioni nel diritto della Chiesa. Note storiche - 3. Il canone 1299 del *Codex Iuris Canonici* del 1983. Gli atti *mortis causa* - 4. Il testamento dei religiosi e dei presbiteri - 5. Le formalità del diritto civile - 6. Il canone 1299 del *Codex Iuris Canonici* del 1983. Gli atti *inter vivos* - 7. Il rinvio al diritto civile previsto dal canone 1290 in materia contrattuale - PARTE SECONDA (Profili di diritto vaticano) • 8. Successioni e donazioni nelle fonti del diritto vaticano - 9. Aspetti di diritto processuale vaticano in materia successoria - 10. Giurisprudenza vaticana in materia successoria.

1 - Introduzione

Facendo ricorso al proprio potere costituente Benedetto XVI, con *motu proprio* del 1° ottobre 2008, ha promulgato la nuova legge sulle fonti del diritto¹. La legge n. LXXI pone in una posizione particolare l'ordinamento canonico quale prima fonte normativa e primo criterio di riferimento interpretativo dell'ordinamento giuridico vaticano².

Il nesso tra ordinamento vaticano e diritto ecclesiale in realtà “è ancora più complesso abbracciando pure, con quello legislativo, il piano così strutturale come funzionale”³.

Il diritto ecclesiale - come già evidenziava Federico Cammeo -

“ha nello S.C.V. una efficacia speciale, quando disciplina materie miste o quelle che, pur essendo meramente spirituali, si ripercuotono sulla società civile, e che in altri Stati, e specie nel Regno d'Italia, sono in tutto o in parte regolate dal diritto laico. In quest'ultimo caso le norme di diritto canonico sono

* Il contributo, sottoposto a valutazione, è destinato agli *Annali di diritto vaticano 2017* - a cura di G. Dalla Torre, P.A. Bonnet - di prossima pubblicazione.

¹ Il testo può leggersi in *AAS, Supplemento*, 2008, 79, pp. 65-70.

² Cfr. **G. DALLA TORRE**, *L'ordinamento giuridico vaticano e il diritto canonico*, in *Winfred Schulz in memoriam. Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht*, a cura di C. Mirabelli, G. Feliciani, C. Furst, Peter Lang, Sonderdruck, 1999, pp. 157-172.

³ **P.A. BONNET**, *Le fonti normative e la funzione legislativa nello Stato della Città del Vaticano*, in *Archivio giuridico “Filippo Serafini”*, 2009, 4, p. 477.



specialmente importanti, perché esse si applicano invece di quelle della legislazione italiana"⁴

che ha vigore nello Stato vaticano in via suppletiva.

È tale il caso della materia successoria e delle donazioni, materia eminentemente civilistica che di per sé dovrebbe essere disciplinata *in toto* dal codice civile italiano del 1942 recepito dall'art. 4 della legge LXXI del 2008, mediante *"quel rinvio che suole qualificarsi ricettizio o materiale, ancorché pietrificato, per espressa volontà sovrana chiaramente manifestata dal legislatore, in un preciso momento storico"*⁵.

Al pari di quanto avveniva ai sensi dell'art. 11 della legge 7 giugno 1929, n. II, in relazione al codice civile italiano del 1865, sono tuttavia presenti alcune incisive eccezioni dalla vigenza del codice civile italiano del 1942 nella *Civitas vaticana* riguardo a talune materie giuridiche.

Si pensi al matrimonio, regolato esclusivamente dalla legge canonica⁶; alla prescrizione quanto ai beni ecclesiastici; ai rapporti di lavoro⁷; all'adozione, alla cittadinanza e via dicendo⁸.

La materia delle successioni e delle donazioni costituisce uno dei settori in cui si percepiscono le limitazioni alla vigenza del codice civile italiano all'interno dello Stato della Città del Vaticano.

A tal proposito l'art. 4 della legge sulle fonti del diritto vaticano alla lettera b) dispone che

"la capacità a compiere qualsiasi atto giuridico, ad acquistare e disporre per negozio tra vivi o a causa di morte dei chierici, dei membri degli istituti di vita consacrata religiosi e delle Società di vita apostolica, che siano cittadini vaticani, è regolata dalla legge canonica",

mentre alla lettera f) prescrive che *"le donazioni ed i lasciti per causa di morte a favore delle pie cause sono regolati dai cann. 1299-1300; 1308-1310 dello stesso Codex"*.

Nell'orditura del presente lavoro la disciplina canonista richiamata nella legge sulle fonti impone la previa trattazione dei profili canonistici

⁴ F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Bemporad, Firenze, 1932, p. 200.

⁵ P.A. BONNET, *Le fonti normative e la funzione legislativa nello Stato della Città del Vaticano*, cit., pp. 533-534.

⁶ Cfr. G. DALLA TORRE, *Note sulla disciplina del matrimonio nell'ordinamento giuridico vaticano*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2008, pp. 1405-1440.

⁷ Cfr. M. PERSIANI, *Il lavoro sub umbra Petri*, Prefazione di G. Dalla Torre, Studium-Lumsa Università, Roma, 2016.

⁸ Cfr. A. SARAI, *Le fonti del diritto vaticano*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2011, pp. 48-49; 64-65; 118-120.



nella materia successoria e delle donazioni⁹. Sarà di seguito analizzata la prospettiva eminentemente vaticana, con riferimenti alle problematiche sostanziali e processuali nella materia *de qua* venute all'attenzione degli organismi giudiziari dello Stato enclave.

PARTE PRIMA (PROFILI DI DIRITTO CANONICO)

2 - Successioni e donazioni nel diritto della Chiesa. Note storiche

La tematica successoria e delle donazioni costituisce uno dei tanti settori giuridici in cui meglio si avverte la differenza tra gli ordinamenti secolari e quello canonico, soprattutto per quanto riguarda le finalità sottese a ciascun istituto nella materia *de qua*. Nel corso dei secoli fu proprio il diritto della Chiesa a introdurre istituti e categorie giuridiche che oggi permettono di inquadrare diverse problematiche successorie nella tradizione giuridica continentale e di *common law*. Si pensi alla validità dei patti successori, ai lasciti rimessi all'arbitrio altrui, ai testamenti privi delle formalità previste dal diritto civile, alle fondazioni fiduciarie di culto istituite per testamento, al *charitable trust* e via dicendo.

In gran parte della materia successoria la preoccupazione del diritto della Chiesa fu quella di reprimere il

“peccato di colui che si rifiuta di dare esecuzione alla volontà del defunto; è in questa repressione il fine pubblico direttamente perseguito dall'ordinamento canonico; l'attuazione della volontà del testatore e quindi il soddisfacimento dell'interesse privato del beneficiato dal lascito sono soltanto una conseguenza indiretta e meramente eventuale”¹⁰.

Da sempre nella Chiesa è ben salda la convinzione che la morte è l'ultima occasione per la persona di fare del bene. In un siffatto scenario antropologico si comprendono anche i tentativi di facilitare fino *in articulo mortis* la libertà di disporre e la sua effettività, con conseguente riduzione delle formalità giuridiche, giacché è in ballo la salvezza eterna dell'anima¹¹.

⁹ Per i profili di diritto ecclesiastico, con riferimento alle problematiche inter-ordinamentali della rilevanza civile dei controlli canonici, delle disposizioni testamentarie in favore della Santa Sede, delle fondazioni fiduciarie di culto istituite per testamento e delle disposizioni a favore dell'anima, sia consentito il rinvio a **M. CARNÌ**, *Successioni e donazioni tra diritto canonico e diritto ecclesiastico*, in P. Fava (a cura di), *Successioni e donazioni. Trattato teorico-pratico*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 2739-2751.

¹⁰ **P. FEDELE**, *Discorso generale sull'ordinamento canonico*, Cedam, Padova, 1941, p. 131.

¹¹ Ricostruisce siffatto aspetto **G.P. MONTINI**, *Il testamento per la Chiesa: testo e contesto del can. 1299*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 26 (2013), pp. 394-396.



Pur facendo salve le esigenze ultramondane e le peculiarità ordinamentali dello *ius canonicum*, anche con riferimento alla tematica delle successioni e donazioni nel diritto della Chiesa vale infatti la nota affermazione “*Ecclesia vivit lege romana*”. Come sottolineato dal Bellini, la massima sta a significare che il diritto romano,

*“in conseguenza della portata del rinvio di ricezione, effettuato dall’autorità prelatizia al diritto dello Impero, per il regolamento delle materie temporali di propria pertinenza, veniva ad integrare, salvo espressa disposizione ecclesiastica contraria, il contenuto normativo del jus canonicum in temporalibus”*¹².

Prima della riscoperta della compilazione giustiniana in ambiente bolognese, tuttavia, anche la Chiesa subì l’influsso dell’elemento germanico nella materia successoria, venendo a emergere la figura del fiduciario vale a dire quella persona a cui intestare i propri beni mentre si è ancora in vita, mantenendo per sé il loro usufrutto fino alla morte, con l’indicazione al fiduciario delle persone a cui dovranno passare i beni dopo la morte¹³.

Con la rinascita del diritto romano e con la nuova stagione del diritto canonico avviata dal Decreto di Graziano¹⁴, il legislatore ecclesiale si interessa della materia successoria dedicando anche un apposito titolo (*De testamentis et ultimis voluntatibus*) nelle varie collezioni canoniche. È nell’epoca classica dello *ius canonicum* medievale che emergono tutte le peculiarità del diritto della Chiesa in campo successorio.

Di questo scenario giuridico, tutto intriso di *aequitas* canonica e del principio etico della repressione del peccato¹⁵, occorre ricordare la decretale *Relatum* di papa Alessandro III (anno 1168) sulla prova del testamento ridotta alla prova richiesta per qualsiasi atto, vale a dire due o tre testimoni¹⁶, nonché la validità del legato *nudis verbis*¹⁷ e il ruolo degli ecclesiastici nell’ufficio di esecutore testamentario¹⁸.

¹² P. BELLINI, *L’obbligazione da promessa con oggetto temporale nel sistema canonistico classico con particolare riferimento ai secoli XII e XIII*, Giuffrè, Milano, 1964, p. 526.

¹³ Con riferimento agli istituti fiduciari nel diritto germanico e sui possibili influssi germanistici sulle origini del *trust* cfr. M. FERRANTE, *L’apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie nel diritto inglese*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 138-146.

¹⁴ Si vedano i frammenti contenuti in C. 13, q. 2, c. 4: “*Ultima voluntas defuncti modis omnibus conservetur*”; C. 16, q. 1, c. 15: “*Consideratio ecclesiasticae utilitatis hoc postulat, ex iusta dispensatione testatoris servandum arbitrium*”; C. 12, q. 3, c. 3 “*Qui donat pro redemptione animae suae non pro commodo sacerdotis offerre probatori*”.

¹⁵ P. FEDELE, *Lo spirito del diritto canonico*, Cedam, Padova, 1962, pp. 764-768.

¹⁶ X. 3, 26, 11 *Relatum*.

¹⁷ X. 3, 26, 4 *Indicante*.

¹⁸ Sul ruolo della dottrina decretalistica nell’elaborazione di questa figura cfr. P.



Con la rottura dell'unità giuridica e politica della cristianità medievale, le successioni e donazioni si attecchirono sempre più a una vera e propria *res mixta*, intendendo con il sintagma *res mixtae* o *res mixti fori* "quelle materie che oggettivamente risultano essere di comune interesse" per la Chiesa e i nuovi Stati nazionali "o sulle quali comunque si sono incentrate le pretese dell'autorità civile"¹⁹.

Fino alla fine dell'*Ancien Régime* vi fu un certo equilibrio mantenuto con la concorrenza della giurisdizione ecclesiastica e secolare. Non mancarono tuttavia tentativi giurisdizionalisti dello Stato, spesso per reprimere abusi in materia successoria perpetrati dal clero e dalla Santa Sede in virtù di leggi e consuetudini ecclesiastiche nate in età medievale. Si pensi allo *ius spoli* pontificio, al diritto metropolitico di spoglio sui vescovi suffraganei, alla *luctuosa*, alla *quarta ab intestato* e ai testamenti dell'anima, gran parte dei quali diffusi soprattutto nel Regno di Napoli²⁰.

Sotto l'imperio delle novelle codificazioni civili, l'inasprimento della legislazione statale nel corso del secolo XIX, tutta tesa a eliminare la c.d. manomorta ecclesiastica e a sopprimere una miriade di enti ecclesiastici, portò al fenomeno delle frodi pie²¹, vale a dire agli acquisti fatti per interposta persona (spesso ricorrendo alla tecnica della fiducia testamentaria) dagli enti ecclesiastici ormai privi di personalità giuridica civile.

Con l'avvento della codificazione canonica del 1917 si rinsalda nella Chiesa il mai sopito proposito di rispettare, quanto più è possibile, le formalità del diritto civile degli Stati in materia successoria. Nel can. 1513 c.i.c. del 1917 viene prescritto che

*"Qui ex iure naturae et ecclesiastico libere valet de suis bonis statuere, potest ad causas pias, sive per actum inter vivos sive per actum mortis causa, bona relinquere. § 2. In ultimis voluntatibus in bonum Ecclesiae servantur, si fieri possit, sollemnitates iuris civilis; hae si omissae fuerint, heredes moneantur ut testatoris adimpleant"*²².

Il testo latino prevede dunque che chi è in grado di disporre per diritto di natura e canonico liberamente dei propri beni può lasciarli per cause pie sia

FEDELE, *Esecutore testamentario, a) Premessa storica*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, 1966, vol. XV, pp. 383-389.

¹⁹ G. DALLA TORRE, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità politica*, 3^a ed., Ave, Roma, 2007, p. 35.

²⁰ M. CARNÌ, *Il diritto metropolitico di spoglio sui vescovi suffraganei. Contributo alla storia del diritto canonico ed ecclesiastico nell'Italia meridionale*, Giappichelli, Torino, 2015, *passim*.

²¹ C. CARDIA, *Risorgimento e religione*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 90-95; 166-167.

²² Per l'iter redazionale del canone si rinvia a G.P. MONTINI, *Il testamento per la Chiesa*, cit., pp. 403-408.



con atto tra vivi sia con atto valevole in caso di morte, mentre al secondo paragrafo viene affermato che per le ultime volontà in favore della Chiesa si osservino, se possibile, le formalità del diritto civile e se queste furono omesse, gli eredi devono essere ammoniti circa l'adempimento della volontà del testatore.

Sulla reale natura della predetta ammonizione nel 1930 vi fu un'interpretazione autentica della Pontificia Commissione per l'interpretazione del Codice con cui il dicastero pontificio precisò che l'ammonizione agli eredi per l'adempimento della volontà del testatore esprime un obbligo e non semplicemente un'esortazione.

3 - Il canone 1299 del *Codex Iuris Canonici* del 1983. Gli atti *mortis causa*

Con la codificazione giovanneo-paolina del 1983 il testo del can. 1299, recepitata l'interpretazione autentica del 1930, riprenderà quasi *de verbo ad verbum* quanto affermato nell'abrogato codice piano-benedettino del 1917.

Il canone, collocato all'inizio del titolo sulle pie volontà e pie fondazioni, afferma che

“chi è in grado di disporre liberamente dei propri beni per diritto naturale e canonico, può lasciarli per cause pie sia con atto tra vivi sia con atto valevole in caso di morte. § 2 Nelle disposizioni valevoli in caso di morte a favore della Chiesa si osservino, se possibile, le formalità del diritto civile; se queste furono omesse, gli eredi devono essere ammoniti circa l'obbligo di adempiere la volontà del testatore”.

Si tratta di un canone che, come puntualmente evidenziato, *“verte da un lato sulla libertà religiosa, intesa come esclusione di discriminazione della Chiesa rispetto ad altri soggetti, dall'altro lato sulla libertà di chi è titolare dei beni”*²³. Anche il riferimento al diritto naturale²⁴ ha una funzione di valorizzare la libertà del disponente escludendo l'applicazione di quelle normative restrittive o vessatorie che alcune ordinamenti secolari hanno codificato avverso la libertà di disporre in favore di cause pie²⁵.

Quanto all'espressione *“pie volontà”*, con essa comunemente si intende qualsiasi disposizione di beni attuata con atto *inter vivos* o *mortis*

²³ G.P. MONTINI, *Il testamento per la Chiesa*, cit., p. 410, cui si rinvia per la ricchissima esegesi del canone.

²⁴ Per approfondimenti si rinvia a F. FALCHI, *Le pie volontà*, in AA. VV., *I beni temporali della Chiesa*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1999, pp. 175-178.

²⁵ Emblematici al riguardo l'art. 752 del *Código civil* spagnolo e l'art. 2194 del *Código civil* portoghese, sulla nullità delle disposizioni testamentarie a favore del sacerdote che presta assistenza spirituale all'infermo.



causa in favore di una causa pia, ossia per un fine proprio della Chiesa, vale a dire un fine soprannaturale²⁶. L'atto di disposizione dei beni, mosso da un motivo religioso, è qualificato come pio proprio dal perseguimento del fine soprannaturale tipico della Chiesa.

Per quanto riguarda invece il sintagma "*causa pia*" si possono rinvenire tre significati intimamente connessi tra di loro. *In primis* causa pia è lo stesso fine soprannaturale per il quale si compie l'opera di pietà o di religione cioè il motivo religioso che ha indotto la persona a compiere l'atto di disposizione. Con causa pia si intende altresì l'opera stessa compiuta per fine soprannaturale, la quale può esaurirsi in un atto (come, ad esempio, un'offerta per la celebrazione di una santa messa) oppure rimanere nel tempo (ad esempio, le sante messe fondate). Da ultimo causa pia indica gli istituti creati per l'esercizio di opere di culto o di beneficenza, nelle tre diverse forme della persona giuridica pubblica, della persona giuridica privata (pie fondazioni autonome) e dell'annessione a una preesistente persona giuridica (pie fondazioni non autonome)²⁷.

In merito agli atti *mortis causa* nel *Codex Iuris Canonici* non viene offerta alcuna elencazione di figure giuridiche rientranti in tale macrocategoria privatistica giacché il legislatore canonico non ha sentito "l'urgenza di una differenziazione specifica"²⁸ tra testamenti, legati, fedecommissi e via dicendo²⁹.

4 - Il testamento dei religiosi e dei presbiteri

Nel can. 1299, § 1, oltre al diritto naturale viene richiamato, in materia di libera disponibilità dei propri beni, il diritto canonico.

Si tratta di un riferimento ovvio giacché il diritto della Chiesa contempla alcune categorie di persone per le quali la facoltà di disporre dei

²⁶ V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, ed. Dehoniane, Bologna, 1995, p. 224; F. FALCHI, *Le pie volontà*, cit., p. 167; P. GHERRI, *Pie volontà e pie fondazioni: uno sguardo ad una prassi di Curia spesso disattesa*, in *Periodica de re canonica*, 2016, 4, pp. 594-598.

²⁷ V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., pp. 224-225.

²⁸ G.P. MONTINI, *Il testamento per la Chiesa*, cit., p. 413.

²⁹ Un rapido sguardo in H.A. VON USTINOV, *Mortis causa [actos de disposición]*, in *Diccionario general de derecho canónico*, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, vol. V, pp. 474-475. Per le definizioni di ogni singolo istituto offerte dalla giurisprudenza della Rota romana cfr. G.P. MONTINI, *Il testamento per la Chiesa*, cit., p. 395.



beni è limitata. A tal proposito vengono alla mente le limitazioni a disporre dei beni previste per i religiosi.

Storicamente il testamento dei religiosi è da collocare nell'ambito dei consigli evangelici della povertà e dell'obbedienza³⁰. La problematica del testamento del religioso viene in rilievo nel can. 668 c.i.c., da leggere pertanto in combinato disposto col can. 600 c.i.c. dedicato al consiglio evangelico della povertà³¹ che comporta anche la limitazione nell'usare e nel disporre dei beni secondo il diritto proprio dei singoli istituti³².

La normativa codiciale del 1983 risulta essere uguale per tutti i religiosi, sia quelli di voti semplici che quelli di voti solenni. Rispetto al codice del 1917, pertanto, anche i religiosi di voti solenni possono fare testamento; i religiosi di voti semplici non sono obbligati a farlo durante il noviziato, prima della professione temporanea, ma almeno prima della professione perpetua; per cambiare il testamento non è più necessario il permesso della Santa Sede o, in caso di urgente bisogno, del superiore maggiore o locale, ma si necessita del permesso del superiore competente a norma del diritto proprio³³. A rigor di logica andrebbe operata la distinzione tra i membri che per la natura dell'istituto devono compiere la rinuncia radicale ai propri beni e gli altri membri di istituti religiosi³⁴.

Di per sé i religiosi che rinunciano totalmente ai beni, per la natura dell'istituto religioso d'appartenenza, non sarebbero interessati a fare testamento giacché dopo la rinuncia piena ai loro beni, valida dal momento della professione perpetua, essi non devono avere più beni essendo incapaci canonicamente di acquistare e possedere. Ciò tuttavia non toglie per il religioso la possibilità di acquisire di fatto beni patrimoniali

³⁰ Sui consigli evangelici si rinvia a **S. TESTA BAPPENHEIM**, *La vita fraterna. Fenotipi storico-canonistici dei consacrati a Dio*, Pensa Multimedia, Lecce, 2006, *passim*.

³¹ Sulle "situazioni paradossali" che potrebbero essere determinate dal voto di povertà si veda **C. CARDIA**, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, 3^a ed., Giappichelli, Torino, 2010, pp. 169-170.

³² **J. FAJARDO FERNANDEZ**, *Testamento*, in *Diccionario general de derecho canónico*, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, vol. VII, pp. 562-566.

³³ **A. RAVÀ**, *Il testamento dei religiosi*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 26 (2013), p. 455; **G. ROCCA**, voce *Testamento*, in *Dizionario degli istituti di perfezione*, ed. Paoline, Roma, 1997, vol. IX, col. 1133.

³⁴ **A. RAVÀ**, *Il testamento dei religiosi*, cit., pp. 457-460.



successivamente, sia in ragione di una eredità di famiglia o di altra provenienza sia in base al proprio lavoro³⁵.

Il diritto civile³⁶ infatti non riconosce la rinuncia previa e completa al diritto di acquistare e possedere beni³⁷. Il testamento, pertanto, risulta necessario anche per tale categoria di religiosi; sarà lo *ius proprium* di ogni istituto a individuare i soggetti a cui far pervenire i beni di fatto ottenuti dal religioso che ha rinunciato totalmente ai beni.

Tutti i religiosi che, per la natura dell'istituto, non sono tenuti a fare la rinuncia totale dei beni, devono invece fare testamento. Siffatta prescrizione deriva dal fatto che il religioso mantenendo la proprietà dei propri beni e anche la capacità di acquistarne e possederne altri, ne deve disporre a livello testamentario. In tali istituti, i professi di voti perpetui che, con licenza del loro moderatore supremo e a norma del diritto proprio, volessero rinunciare a tutti i loro beni o a parte di essi, di per sé non perdono la capacità di acquistare e possedere a norma del can. 668, § 5. Una volta

³⁵ In relazione ai beni acquisiti dal religioso dopo la professione occorre tenere in considerazione quanto stabilito dal can. 668, § 3, secondo cui: *“Tutto ciò che un religioso acquista con la propria industriosità o a motivo dell'istituto, rimane acquisito per l'istituto stesso. Ciò che è ricevuto come pensione, sussidio, assicurazione, a qualunque titolo, è acquisito per l'istituto a meno che il diritto proprio non stabilisca diversamente”*.

I predetti beni sarebbero pertanto patrimonio comune dell'istituto e andrebbero lasciati nel testamento all'istituto stesso. Ciò si verifica automaticamente se il religioso abbia istituito erede universale l'istituto di appartenenza.

In dottrina si veda **A. RAVÀ**, *Il testamento dei religiosi*, cit., p. 459, anche con riferimento alle conseguenze giuridiche della nomina testamentaria - quale erede universale del religioso - di un proprio congiunto anziché dell'istituto.

³⁶ Come evidenziato da **P. BELLINI**, *Rilevanza civile dei voti monastici e ordine pubblico italiano*, in *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, Giuffrè, Milano, 1963, vol. I, t. I, pp. 33-34: *“dinanzi alle limitazioni canoniche della capacità del religioso di testare o di ricevere per testamento o ab intestato [...] non v'ha motivo di rifarsi, per impedirne l'efficacia giuridica in Italia, al limite, necessariamente alquanto elastico, dell'ordine pubblico, l'accertamento della cui applicabilità è rimesso in ultimo al prudente ma pur sempre soggettivo apprezzamento del giudice italiano, quando nel nostro sistema normativo v'è un esplicito divieto dei patti successori (art. 458 cod. civ.)”*.

³⁷ **J. FAJARDO FERNANDEZ**, voce *Sucesión por causa de muerte*, in *Diccionario general de derecho canónico*, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, vol. VII, p. 441.

Sul problema della c.d. *mors ficta*, che colpiva colui che entrava nella vita monastica rendendolo civilmente incapace di possedere o alienare, cfr. **M. CHIAUDANO**, *Morte civile*, in *Dizionario pratico del diritto privato*, Vallardi, Milano, 1930-1936, vol. III, parte III, pp. 1269-1270; **M. SINOPOLI**, *Diritto monastico e costituzione italiana*, in *Studi in onore di Vincenzo Del Giudice*, Giuffrè, Milano, 1953, vol. II, pp. 408-410.



ottenuti altri beni dopo la rinuncia, i religiosi possono disporre alla stregua di quelli che avevano al momento della professione perpetua.

Il tempo, *rectius* il momento, in cui il religioso deve redigere il testamento deve determinarsi con riguardo al diritto proprio di ciascun istituto, poiché il codice del 1983 al can. 668, § 1, dispone solamente “*almeno prima della professione perpetua*”, e quindi non dopo di essa.

Per i religiosi in Italia è sufficiente redigere un testamento olografo, scritto di proprio pugno, datato e sottoscritto³⁸. Alcune difficoltà potrebbero sorgere per i religiosi appartenenti a istituti internazionali, spesso trasferiti per l’apostolato in paesi diversi da quello di cittadinanza. Nei vari paesi di destinazione di tali religiosi le leggi civili in materia testamentaria sono molto diversificate per cui sarebbe opportuno redigere un testamento internazionale³⁹.

Nessuna norma è prevista dal *Codex Iuris Canonici* in merito al testamento dei presbiteri⁴⁰. Un riferimento si rinviene invece nella normativa canonica complementare⁴¹ e in particolare nell’*Istruzione in materia amministrativa* (risalente al 2005) che al num. 39 prevede: “*una particolare attenzione dovrebbe essere riservata dai sacerdoti, nelle loro ultime volontà, al seminario, all’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, nonché all’eventuale fondo diocesano di solidarietà per i sacerdoti anziani e malati*”. La stessa istruzione, al num. 6, lett. h, precisa che la redazione e il deposito del testamento è ambito nel quale il vescovo diocesano deve o può esercitare la propria potestà legislativa.

5 - Le formalità del diritto civile

Sul piano dei rapporti inter-ordinamentali merita un’attenta esegesi il § 2 del già ricordato can. 1299 secondo cui “*nelle disposizioni valevoli in caso di morte a favore della Chiesa si osservino, se possibile, le formalità del diritto civile;*

³⁸ Circa le conseguenze successorie derivanti dalla mancata redazione del testamento cfr. **M. FINOCCHIARO**, *Osservazioni sulla successione ab intestato del religioso con voto di povertà*, in *Dir. eccl.*, 1968, I, pp. 104-110, secondo cui “*nell’ipotesi in cui un religioso muoia ab intestato ed abbia attività patrimoniali, di queste ultime saranno eredi gli appartenenti alla sua famiglia di origine*” (p. 110).

³⁹ **A. RAVÀ**, *Il testamento dei religiosi*, cit., pp. 463-464.

⁴⁰ **A. ZAMBON**, *Il testamento del presbitero*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 26 (2013), p. 441; **A. FUCCILLO**, *Dare etico. Agire non lucrativo, liberalità non donative e interessi religiosi*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 110.

⁴¹ **A. ZAMBON**, *Il testamento del presbitero*, cit., pp. 441-448; P. Clementi, L. Simonelli (a cura di), *La gestione e l’amministrazione della Parrocchia*, ed. Dehoniane, Bologna, 2008, p. 330.



se queste furono omesse, gli eredi devono essere ammoniti circa l'obbligo di adempiere la volontà del testatore".

Mentre nel § 1 del predetto canone si parla di "*ad pias causas*", nel successivo paragrafo la locuzione risulta essere "*in bonum Ecclesiae*". La dottrina comunemente sostiene un'identità di significato delle predette locuzioni. Sul punto, tuttavia, è stato giustamente evidenziato come il legislatore abbia inteso limitare, nel § 2, l'obbligo di osservare le disposizioni del diritto civile, e la conseguente prescrizione di ammonire gli eredi, ai soli casi in cui una causa pia possa dirsi "*a favore della Chiesa*"⁴².

Pertanto il legislatore canonico prescrive l'osservanza delle formalità civili e che gli eredi siano ammoniti solamente per le disposizioni *mortis causa* per cause pie *in bonum Ecclesiae*. Nelle altre disposizioni *mortis causa* per cause pie, che non sono *in bonum Ecclesiae* (si pensi a una disposizione che preveda l'aiuto ai poveri destinata a una associazione civile), vige egualmente il regime di diritto naturale e canonico e le disposizioni sono canonicamente valide sebbene non siano state osservate le formalità civili ma non è previsto l'obbligo di ammonire gli eredi.

Nell'individuare la portata della categoria di cause pie *in bonum Ecclesiae* bisogna propendere per un'interpretazione estensiva che comprenda, tra i beneficiari, non solo le persone giuridiche canonicamente pubbliche ma anche qualsiasi istituzione ecclesiastica di diritto o di fatto.

Quanto alla rilevanza del diritto civile non bisogna dimenticare le disposizioni normative in tema di parte legittima⁴³ indisponibile al testatore⁴⁴.

L'obbligo di osservare il diritto civile nella stesura delle ultime volontà per cause pie *in bonum Ecclesiae* è richiesto dal diritto canonico al fine di evitare conflitti tra l'ordinamento secolare e quello della Chiesa. A tal proposito è stato puntualmente notato che

"il richiamo all'osservanza sia formale che sostanziale delle leggi civili vigenti nel luogo di apertura della successione è refertus gravibus consecrariis ed ha lo scopo di eliminare possibili contrasti e eventuali ostacoli tali da impedire concretamente l'esecuzione della volontà del disponente diretta a far

⁴² G.P. MONTINI, *Il testamento per la Chiesa*, cit., pp. 414-415.

⁴³ Notava P. CIPROTTI, *De successione necessaria in iure canonico*, in *Apollinaris*, 1959, 1-2, p. 200, che "*ius canonicum directo nihil statuit de successione necessaria: est enim per se res mere civilis, de qua res publica, non Ecclesia, cavere debet. Civiles autem leges de successione mortis causa [...] quatenus a ratione et naturali iure non dissident, obligant in conscientia, utpote determinationes, quas vocant, iuris naturalis*".

⁴⁴ Non è pacifico in dottrina se la legislazione civile dei singoli Stati prevalga *sic et simpliciter* sulle disposizioni per cause pie. Rilievi critici si rinvencono in G.P. MONTINI, *Il testamento per la Chiesa*, cit., p. 426.



acquistare alla Chiesa e alle sue istituzioni beni temporali che servono loro strumentalmente a meglio compiere l'attività nel mondo"⁴⁵.

Da quanto sinora argomentato discende che coloro che ricoprono ruoli di responsabilità nella Chiesa devono conoscere le prescrizioni del diritto civile in materia testamentaria e devono opportunamente divulgare tra i fedeli le nozioni necessarie a testare in favore della Chiesa, persuadendoli ad accedere a esperti di diritto delle successioni per la stesura delle ultime volontà. Al riguardo non si potrebbe escludere una responsabilità aquiliana dell'autorità ecclesiastica a fronte di un danno della Chiesa subito, come giustamente evidenzia Montini, "per un consiglio maldestro dato o per la negligente omissione della necessaria informazione data a una persona sul modo di stendere le ultime volontà"⁴⁶.

6 - Il canone 1299 del *Codex Iuris Canonici* del 1983. Gli atti *inter vivos*

Le pie volontà, oltre che con atti *mortis causa*, possono essere costituite con atti *inter vivos* che, di regola, assumono la veste giuridica della donazione. Già sotto la vigenza dell'abrogato *Codex Iuris Canonici* si disputava in dottrina se le disposizioni *inter vivos* fatte senza le debite formalità civili fossero comunque valide, dal momento che nel can. 1513, il riferimento alle *sollemnitates iuris civilis* era solo per gli atti *mortis causa*.

La *communis opinio* era orientata per l'invalidità delle predette disposizioni nel diritto canonico poiché nel can. 1529 il vecchio codice prevedeva, in materia contrattuale, il rinvio alla normativa civilistica secolare con conseguente canonizzazione delle norme sulle donazioni⁴⁷.

Con riguardo al vigente codice di diritto canonico, e in particolare con riferimento al can. 1299, riteniamo pienamente condivisibile la tesi dell'invalidità, nel diritto canonico, delle disposizioni *inter vivos* prive delle formalità civili, rimanendo consapevoli che "la questione non sembra avere a livello pratico un grande rilievo"⁴⁸ sia in virtù della canonizzazione delle leggi civili disposta nel can. 1290 dallo stesso legislatore canonico sia perché "chi intende disporre per quando è ancora in vita ha la possibilità di farlo in forma che sia anche civilmente ineccepibile"⁴⁹.

⁴⁵ P. COLELLA, voce *Successione*, VIII) diritto canonico, in *Enc. giur.*, Treccani, Roma, 1993, vol. XXX, p. 1.

⁴⁶ G.P. MONTINI, *Il testamento per la Chiesa*, cit., pp. 417, 419.

⁴⁷ P. FEDELE, *Lezioni di diritto patrimoniale canonico*, s.e., Roma, 1977, p. 26.

⁴⁸ V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 229.

⁴⁹ V. ROVERA, *I beni temporali nella Chiesa*, in E. Cappellini (a cura di), *La normativa del nuovo Codice*, Queriniana, Brescia, 1983, p. 279.



7 - Il rinvio al diritto civile previsto dal canone 1290 in materia contrattuale

Il *Codex Iuris Canonici* del 1983, al pari dell'abrogato codice piombenodottino del 1917, non detta una propria disciplina in materia contrattuale ma, "*facendo uso del principio di economia legislativa*"⁵⁰, opera un rinvio⁵¹, a norma del can. 1290, alle norme previste in ciascuna nazione dal diritto civile.

Il predetto canone afferma infatti che

"le norme stabilite in ciascun territorio dal diritto civile, relativamente sia ai contratti in genere che ai contratti in specie, come pure ai pagamenti, siano anche osservate in forza del diritto canonico circa i beni soggetti alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, tranne che siano contrarie al diritto divino o che il diritto canonico disponga diversamente, e fermo restando il disposto del can. 1547".

Nell'ordinamento canonico la materia contrattuale è pertanto un classico esempio di "canonizzazione" di leggi civili, termine con cui nel linguaggio canonistico si designa

*"la insertio in canonibus di leggi civili in casi particolari, per indicare quelle ipotesi nelle quali il legislatore ecclesiastico si astiene dal fornire direttamente norme su una materia, rimandando appunto alle leggi civili dello Stato perché si applichino anche nell'ordinamento canonico"*⁵².

Il legislatore canonico ricorre alla soluzione della canonizzazione

*"quando si rende realisticamente conto che una normativa canonica differente da quella civile potrebbe determinare gravi inconvenienti di carattere pratico o restare priva di ogni effettiva incidenza, come frequentemente accade in materia patrimoniale"*⁵³.

È per questo motivo che Lorenzo Spinelli ha ritenuto il rinvio del diritto canonico alle norme secolari "*un meccanismo automatico di risoluzione dei problemi di convivenza e di rapporto tra Chiesa e comunità politica*" che risponde anche alla

⁵⁰ Così **J.-P. SCHOUPE**, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 2008, p. 7.

⁵¹ Secondo **P. BELLINI**, voce *Contratto. IV) diritto canonico*, in *Enc. giur.*, Treccani, Roma, vol. IX, 1988, p. 5: «*resta confermata – dal conditor canonum – la tesi della recezione meramente materiale ('canonizzazione') del "ius civile in territorio"*».

⁵² **G. BONI**, *Norme statuali e ordinamento canonico. Premessa ad uno studio sulla canonizatio*, in *Dir. eccl.*, 1996, I, p. 269. L'A. precisa, a p. 281, che «*la canonizzazione si pone come "specie" all'interno del "genere rinvio"*».

⁵³ **G. FELICIANI**, voce *Canonizzazione delle leggi civili (canonizatio legum civilium)*, in *Nuovo dizionario di diritto canonico*, 2^a ed., ed. San Paolo, Cinisello Balsamo, 2006, p. 120.



“nuova impostazione che lo jus publicum ecclesiasticum externum ha avuto con il Vaticano II, soprattutto nel superamento dell’antica logica di contrapposizione fra Chiesa e potere civile, nell’affermazione della sana laicità dello Stato e della legittima indipendenza ed autonomia della comunità politica nell’ambito suo proprio, del dovere dei fedeli di essere anche buoni cittadini”⁵⁴.

Il canone 1290 rinvia alle norme civili *“relativamente sia ai contratti in genere che ai contratti in specie”*. Con riferimento alla normativa italiana, il legislatore canonico ha inteso canonizzare sia le norme contenute nel titolo II *“Dei contratti in generale”* (vale a dire gli artt. 1321-1469 *bis*) inserito nel quarto libro del codice civile, sia quelle presenti nel titolo III *“Dei singoli contratti”* (artt. 1470-1986). Ciò non significa che l’ordinamento della Chiesa faccia riferimento, nella materia *de qua*, solamente a queste norme. L’espressione *“leggi civili”*, come è stato puntualmente notato, indica infatti

“l’ordinamento giuridico dello Stato nella Sua globalità, l’insieme delle norme giuridiche vigenti nello stesso, a prescindere che siano formulate dagli organi competenti, preposti alla produzione normativa, o non: comprendendovi perciò [...] quelle norme che hanno avuto accesso nell’ordinamento giuridico dello Stato in forza di un rinvio o altrimenti (leggi straniere, diritto internazionale ...)”⁵⁵.

Circa il limite della diversa disposizione prevista nella materia *de qua* dal diritto canonico, essa va interpretato strettamente in quanto, come notava Vincenzo Del Giudice,

“la norma canonica, derogativa o invalidante del diritto secolare territoriale circa un determinato negozio, il quale è da ritenere di regola vigente, deve risultare chiaramente, anche se non esplicitamente, dalle statuizioni positive, che all’oggetto traducano le esigenze del diritto divino o quelle stabilite dall’autorità della Chiesa”⁵⁶.

Si pensi alla materia dei beni lasciati per cause pie con atto *inter vivos* di cui al citato can. 1299, § 1, c.i.c.: si tratta di disposizioni a titolo gratuito per le quali il codice esige solo la capacità naturale e canonica, che sarà pertanto meno restrittiva della capacità richiesta dalle normative civilistiche in materia⁵⁷.

⁵⁴ L. SPINELLI, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Lezioni di Diritto Canonico*, in collaborazione con G. DALLA TORRE, 2^a ed., Milano, Giuffrè, 1985, p. 75.

⁵⁵ G. BONI, *Norme statuali e ordinamento canonico*, cit., p. 266.

⁵⁶ V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, in collaborazione con G. CATALANO, Milano, Giuffrè, 1970, p. 424.

⁵⁷ J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 70; V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., pp. 183, 226-227.



È tuttavia pacifica in dottrina, stante la *canonizatio* di cui al can. 1290 c.i.c., la invalidità delle disposizioni *inter vivos* fatte senza le debite formalità civili⁵⁸.

Con riferimento invece alla rilevanza delle leggi civili in materia successoria la dottrina⁵⁹ ha escluso una canonizzazione in senso stretto, o ha ravvisato una canonizzazione parziale, o, argomentando dall'inciso "*si fieri potest*" del can. 1299, § 2, ha escluso una vera e propria recezione del diritto civile⁶⁰.

In relazione a quest'ultima opinione dottrinale già Piero Bellini, seppur con riguardo al dettato normativo del codice del 1917, sottolineava che la clausola "*si fieri potest*" riferita all'osservanza delle formalità civili

*"esclude che possa, nel caso, parlarsi d'una qualunque recezione delle norme civili nel corpo del diritto canonico, recezione che dovrebbe implicare una similarità di conseguenze giuridiche discendenti, nei due ordinamenti, dalla mancanza o dalla insufficienza delle solennità inerenti alle disposizioni mortis causa"*⁶¹.

Una siffatta clausola non deve tuttavia essere interpretata come se il legislatore canonico avesse degradato l'obbligo di osservare le formalità civili a una mera raccomandazione o a un atto facoltativo giacché prescindere dalle formalità richieste dal diritto civile provoca solitamente seri problemi di ordine pratico in quanto ci si trova di fronte a un testamento a favore della Chiesa canonicamente valido ma civilmente invalido⁶².

PARTE SECONDA (PROFILI DI DIRITTO VATICANO)

8 - Successioni e donazioni nelle fonti del diritto vaticano

Come già visto nell'introduzione, l'art. 4 della legge sulle fonti del diritto vaticano promulgata da Benedetto XVI alla lettera b) dispone che

"la capacità a compiere qualsiasi atto giuridico, ad acquistare e disporre per negozio tra vivi o a causa di morte dei chierici, dei membri degli istituti di vita

⁵⁸ V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 229; C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007, p. 115.

⁵⁹ Le varie posizioni si rinvergono in F. FALCHI, *Le pie volontà*, cit., 184.

⁶⁰ Per quest'ultima visione G. BONI, *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 84.

⁶¹ P. BELLINI, *Per una sistemazione canonistica del diritto della Chiesa e diritto dello Stato. Condizioni e limiti di contributo da parte della dottrina statualistica*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 1954, p. 351.

⁶² Evidenzia questo aspetto G.P. MONTINI, *Il testamento per la Chiesa*, cit., p. 418.



consacrata religiosi e delle Società di vita apostolica, che siano cittadini vaticani, è regolata dalla legge canonica",

mentre alla lettera f) prescrive che *"le donazioni ed i lasciti per causa di morte a favore delle pie cause sono regolati dai cann. 1299-1300; 1308-1310 dello stesso Codex"*.

Rinviando a quanto argomentato nella prima parte circa la capacità dei chierici e religiosi di acquistare e disporre per atto *inter vivos* o *mortis causa*, preme rilevare come autorevole dottrina abbia evidenziato, con riferimento al testo della predetta legge, il mancato riferimento nella lettera b) ai membri degli istituti secolari⁶³.

La legge benedettina prescrive la disciplina canonistica delle predette capacità solamente per i chierici, i religiosi e i membri di una Società di vita apostolica che siano cittadini vaticani.

Il senso di una tale previsione normativa è stato chiarito da Pio Ciprotti⁶⁴ con riferimento, tuttavia, alla vigenza, all'interno dello Stato enclave, della vecchia legge sulle fonti del diritto e del codice civile italiano del 1865.

Ad avviso dell'illustre giurista la previsione di cui alla lettera b) è da intendersi

*"come se stabilisse che la capacità ecc. dei chierici e dei religiosi, che siano cittadini vaticani, è regolata esclusivamente dalla legge canonica, senza con ciò escludere che anche la capacità degli altri chierici e religiosi sia regolata, ma non esclusivamente, bensì congiuntamente alla legge civile italiana, dalla legge canonica. Ciò importerà quindi che le incapacità stabilite dalle leggi civili italiane vigenti nella Città del Vaticano non si applicheranno ai chierici e religiosi che siano cittadini vaticani; e in particolare non si applicheranno ad essi le incapacità derivanti da interdizione o inabilitazione, e da condanna penale. Essi saranno invece capaci a compiere tutti gli atti, per cui il diritto canonico non li rende incapaci: ma per legge canonica si devono intendere anche le disposizioni delle leggi civili richiamate dal Codex Iuris Canonici"*⁶⁵.

9 - Aspetti di diritto processuale vaticano in materia successoria

⁶³ P.A. BONNET, *Le fonti normative e la funzione legislativa nello Stato della Città del Vaticano*, cit., p. 540.

⁶⁴ Una ricostruzione bio-bibliografica del celebre giurista è stata fornita da G.L. FALCHI, *Ciprotti, Pio*, in *Diccionario general de derecho canónico*, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, vol. II, pp. 91-95. Cfr. altresì il profilo tracciato da M. TEDESCHI, *Il contributo culturale di Pio Ciprotti*, in *Diritto e religioni*, 2009, 1, pp. 661-664.

⁶⁵ P. CIPROTTI, *Appunti di diritto privato vaticano*, Studium, Roma, 1938, pp. 74-75.



Il codice di procedura civile vaticano⁶⁶, promulgato il 1° maggio 1946 da Pio XII col *motu proprio* "Con la legge", disciplina il foro per le cause ereditarie all'art. 48, § 1, 3°, secondo cui "[sono di competenza dei tribunali della Città del Vaticano] le azioni relative alle successioni delle persone indicate nei numeri precedenti" vale a dire i cittadini vaticani e gli stranieri autorizzati a risiedere nella Città del Vaticano. La norma citata si inserisce nel libro I, titolo II, capo I dedicato alla competenza, sostantivo impropriamente utilizzato al posto del termine giurisdizione.

Quanto alla competenza vera e propria dei vari organi giudiziari, nel Libro III, titolo VI *Della volontaria giurisdizione*, capo III *Del procedimento relativo all'apertura delle successioni* (artt. 802-832 c.p.c.v.), sono da segnalare gli artt. 802 e 832 che rispettivamente sanciscono la competenza del giudice unico all'apposizione dei sigilli e per incidenti durante le operazioni. In quest'ultimo caso, avverso l'ordinanza del giudice unico è ammesso reclamo al tribunale vaticano. Da segnalare altresì il capo IV *Dell'eredità giacente* (artt. 833-836), in particolare l'art. 834 in cui è previsto che la nomina del curatore dell'eredità giacente è di competenza del giudice unico.

Sempre in materia successoria si rinviene nel codice di rito il capo V dedicato alla separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

10 - Giurisprudenza vaticana in materia successoria

Da una rapida analisi delle pronunce giurisprudenziali vaticane di merito e di legittimità sono emerse diverse problematiche di diritto successorio venute alla cognizione degli organi giudiziari dello Stato enclave. Non sono state reperite invece pronunce in materia di donazioni.

Un primo nucleo di decisioni giudiziarie riguarda provvedimenti di volontaria giurisdizione. La Corte di Appello SCV, con Ordinanza emessa nella causa 95/2012 RG, 27 aprile 2013, "*riconosce efficacia e attribuisce forza esecutiva nello SCV al provvedimento del tribunale di Roma della dichiarazione dell'eredità giacente de fu S.M., e contestuale nomina di M. V. C. quale curatrice della predetta eredità*". Tra le pronunce in materia successoria oggetto della competenza del Giudice Unico vaticano si rinvencono diversi decreti con cui è stata autorizzata la riscossione di quote ereditarie a favore di minori⁶⁷,

⁶⁶ Per una sintetica ma esauriente disamina del codice si rinvia a **G. BRULLIARD**, *Le Code de procédure civile de la Cité du Vatican*, in *Actes du congrès de droit canonique*, (Cinquantesime de la Faculté de droit canonique, Paris 22-26 avril 1947), Letouzey & Ané, Paris, 1950, pp. 181-201.

⁶⁷ Cfr. Giudice Unico SCV, decreto causa 4/1952 RG, 2 settembre 1952; decreto causa 66/1960 RG, 17 febbraio 1952.



e un decreto nella causa 76/1981 RG, 13 febbraio 1982 (Eredità M.), con cui è stata ordinata la rimozione dei sigilli ex art. 815 c.p.c.v.

Un secondo gruppo di pronunce riguarda la declaratoria di inammissibilità della domanda dei ricorrenti, da parte degli organi giudiziari vaticani, per il proprio difetto di giurisdizione relativamente all'accertamento, in capo agli stessi, della qualità di erede. In tal senso si colloca la sentenza della Corte Appello SCV, nella causa 6/2013 RG (V.G. e altri), con la quale viene rigettato l'appello e confermata la sentenza del Tribunale SCV, causa 115/2012 RG, 19 gennaio 2013, che aveva respinto l'istanza di V.G. di accertamento della sua qualità di erede.

La Corte d'Appello vaticana al § 29 conclude - al pari della sentenza appellata - che *“nella fattispecie in esame non sussiste la giurisdizione vaticana per l'accertamento della qualità di erede in capo all'attrice”*.

Interessante il § 26 in cui si dice che

“i riconosciuti effetti del matrimonio solo canonico nell'ambito vaticano (pensione di reversibilità vaticana del de cuius, assistenza sanitaria del FAS, godimento del contratto di locazione di un appartamento dell'APSA) non incidono affatto sulla successione ereditaria [...] che va esaminata secondo i parametri della legislazione italiana [...]”.

Di analogo tenore Tribunale SCV, causa 113/2011 RG, 11 luglio 2012 (S.C. e altri) in cui il giudice di prime cure declina la propria giurisdizione relativamente all'accertamento in capo agli stessi ricorrenti della qualità di erede in quanto privi della cittadinanza vaticana.

La giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano sussiste, a norma dell'art. 48 c.p.c.v., nel caso di azioni relative alle successioni di persone che siano cittadini vaticani o stranieri autorizzati a risiedere nella Città del Vaticano, sia a tempo indeterminato, sia anche temporaneamente, nel caso che non abbiano mai avuto altrove la propria residenza, o l'abbiano perduta.

Siffatto principio è stato ribadito al termine della complessa vicenda successoria di S. E. R. Mons. C. F., vicenda che ha attraversato tutti i gradi di giudizio della giustizia vaticana e ha avuto il suo epilogo con la riassunzione del giudizio in primo grado a seguito del rinvio al Tribunale vaticano statuito dalla Corte di Cassazione vaticana.

Giova a questo punto riportare brevemente lo svolgimento dei fatti poiché nella predetta vicenda successoria vengono a galla diverse problematiche che interessano il diritto vaticano, sostanziale e processuale, e lo *ius canonicum*.

S.E. R. Mons. C. F. vescovo di M., moriva a V. il [...]. In data [...] il notaio vaticano A. V. effettuava la pubblicazione come testamento della scrittura dello stesso Mons. del [...]. Nello stesso tempo giaceva presso lo



IOR una scrittura del medesimo Mons. di altra data. In base a quest'ultima lo IOR aveva provveduto a emettere in data [...] un assegno di £ [...] intestato alla Congregazione delle [...] di [...] consegnato a Suor M.L.B.

Questa stessa religiosa, dimessa dall'Istituto religioso in data [...], conveniva in giudizio, con domanda giudiziale depositata presso la Cancelleria del Tribunale vaticano, lo IOR e il rag. F. P.

L'attrice chiedeva il riconoscimento della sua qualità di erede unica di S.E.R. Mons. C. F. con tutte le conseguenze patrimoniali, specialmente il conseguimento della somma residua depositata presso lo IOR.

Il Tribunale, riservatosi di decidere sulle questioni preliminari nell'udienza del [...], di fatto si pronunciava sulle medesime il [...] nei termini seguenti:

"l'attrice ha capacità di essere parte in giudizio e non necessita di alcuna autorizzazione a norma del diritto canonico [...] l'attrice non ha titolo a richiedere la somma di £ [...] depositata presso lo IOR e quindi manca dell'interesse necessario per agire in causa, cosicché, di conseguenza, rimane preclusa ogni decisione sugli altri articoli convenuti tra le stesse parti",

attinenti al merito della causa, ossia alle pretese giudiziali della signora M. L. B⁶⁸.

La ragione principale della seconda decisione preliminare del Tribunale è posta nel prescritto del can. 668 § c.i.c. in virtù del quale "*quidquid religiosus propria acquirit industria vel ratione instituti, acquirit instituto*" ed è incontrovertibile, ad avviso del Tribunale, che l'attrice fosse religiosa all'apertura della successione⁶⁹. Alla base della pronuncia giudiziale di primo grado sta il ragionamento sillogistico per cui S.E.R.

⁶⁸ Tribunale SCV, sentenza causa 59/1995 RG, (B. M. L. contro P. F. e IOR), 24 settembre 1996.

⁶⁹ In dottrina si veda V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, ed. Dehoniane, Bologna, 1992, pp. 324-325: «Di fatto il religioso può acquistare altri beni sia per eredità paterna, sia anche in altri modi, come per donazione. Appartiene all'istituto ciò che il religioso acquista in quanto religioso; ora ciò può avvenire per l'impegno del religioso stesso: di fatto il religioso ha dato all'istituto tutte le sue energie e le sue possibilità. Conseguentemente il frutto del suo lavoro appartiene all'Istituto stesso. Questo è il senso della frase "con la propria industria". Ma il religioso in quanto membro dell'istituto può essere destinatario di particolari elargizioni che si fanno a lui, proprio in quanto membro dell'istituto. In questo caso le elargizioni appartengono all'istituto. È il senso dell'altra espressione "a motivo dell'istituto". Se il religioso acquista invece indipendentemente dall'essere religioso o dall'istituto, allora i beni non vanno all'istituto, ma appartengono a lui: tale è sicuramente l'eredità, tali possono essere anche le donazioni. In genere il diritto proprio precisa ulteriormente. Si può dire che le piccole elargizioni vanno all'istituto senz'altro. Le grandi elargizioni hanno la presunzione fondata nel diritto che siano fatte a motivo dell'istituto. Tuttavia se risultasse il contrario bisognerà prenderne atto: la presunzione cede di fronte alla verità».



Mons. F. ha lasciato i beni a Suor M. L. B. *ratione instituti*; ma ciò che una religiosa acquista *ratione instituti, instituto acquirit*; dunque Suor M.L.B. non ha interesse all'accertamento giudiziale richiesto, a norma dell'art. 3 § 1 c.p.c.v.

Avverso la pronuncia del Tribunale interponevano appello alla Corte di Appello vaticana la signora M. L. Balbo e il Promotore di Giustizia.

Un particolare interesse riveste la sentenza parziale emessa dalla Corte di Appello il 27 novembre 1997, con cui veniva riformata la sentenza di primo grado e veniva dichiarato che "la signora M.L.B. ha interesse ad agire perché, in quanto membro delle [...], poteva acquistare beni per se stessa in qualità di erede o di donataria"⁷⁰.

Lo snodo fondamentale della problematica viene individuato dalla Corte di Appello al § 3:

«[...] né il diritto comune né il diritto particolare precludono la possibilità dei summenzionati religiosi di acquisire beni patrimoniali a titolo personale per via di successione *mortis causa* o di donazione. Infatti, da una parte, le disposizioni testamentarie e donazioni hanno un'intrinseca natura di liberalità che non è confacente con l'acquisto "*propria industria*". E, dall'altra, l'essenziale libertà dispositiva del donante o del *de cuius*, tranne per quanto riguardano le quote solitamente stabilite dalla legge in favore di alcuni familiari molto vicini, implica la presunzione, che consente prova in contrario, che la volontà del *de cuius* o del donante è in favore della persona da egli designata come erede o donatario, "*intuitu personae*", e non, invece, "*ratione instituti*"».

Il riferimento al diritto comune riguarda il can. 668 c.i.c., mentre quello al diritto particolare - nel caso di specie - attiene al n. 49 delle Costituzioni dell'Istituto religioso [...].

La Corte di Appello emetteva poi sentenza definitiva⁷¹ in cui, confermando la decisione pregiudiziale, dichiarava la signora M. L. B. "unica erede universale" di S.E.R. Mons. C. F.

La pronuncia della Corte d'Appello veniva impugnata con ricorso in Corte di Cassazione dal rag. F.P., cui seguiva intervento del Promotore di Giustizia.

È in questo grado di giudizio che viene rimesso in ballo l'intero processo celebrato, compreso quello di prima istanza, giacché ad avviso del Promotore di Giustizia l'intero processo è affetto da nullità a causa della

⁷⁰ Corte di Appello SCV, sentenza parziale causa RG 52/1996 (B. M. L. contro P. F. e IOR), 24 gennaio 1998.

⁷¹ Corte di Appello SCV, sentenza definitiva causa RG 52/1996 (B. M. L. contro P. F. e IOR), 27 ottobre 2000.



violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, per essere stata omessa la convocazione in giudizio di un litisconsorte necessario, ossia dell'Istituto religioso [...].

La Corte di Cassazione vaticana ha ritenuto, pertanto, di potere e dovere rilevare d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario nell'intero processo celebrato, con i relativi effetti caducatori.

In sostanza il supremo consesso ha sostenuto che dovesse essere data la possibilità all'istituto religioso, cui appartiene la persona che si assume erede, di intervenire nel processo per consentirgli la prova in contrario, vale a dire che "la volontà del *de cuius* o del donante è in favore della persona da lui designata come erede o donatario, *ratione instituti* e non, invece, *ratione personae*".

Rilevata d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario la Corte di Cassazione ha cassato⁷² tutte le pronunce sino ad allora emesse rinviando al giudice di prime cure per il giudizio di merito, dopo aver integrato il contraddittorio con la citazione in giudizio dell'Istituto [...].

Il giudizio veniva riassunto con relativa domanda davanti al Tribunale vaticano e l'attrice signora M.L.B. faceva istanza affinché venisse citato l'Istituto [...].

Veniva altresì sollevata eccezione di incompetenza nella comparsa di costituzione e risposta del rag. F. P., per mancanza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 48, 2° e 3°, c.p.c.v.

Nel caso esaminato [successione di mons. C. F., cittadino italiano, residente in Italia, deceduto in Italia] il Tribunale ha ritenuto che "la soluzione del problema giurisdizionale, come quello logicamente successivo relativo alla competenza, va ricercata in rapporto alla domanda che costituisce l'oggetto della controversia"⁷³. Nel caso di specie l'oggetto in discussione era costituito dalla *petitio haereditatis*.

Trattandosi di successione relativa a cittadino italiano, residente e deceduto in Italia, la cui successione si è aperta in Italia, il Tribunale vaticano ha ritenuto di trovarsi, ai sensi dell'art. 48, § 1, 3° c.p.c.v., in evidente situazione di difetto di giurisdizione.

Altro principio che si ricava è quello per cui

"neppure si può ritenere che il difetto di giurisdizione del Tribunale possa essere superato in considerazione della posizione di convenuto dell'Istituto per le Opere di Religione la cui sede si trova indubbiamente nello Stato, atteso che un tale Istituto non ha alcuna legittimazione passiva all'accertamento della qualità di erede

⁷² Corte di Cassazione SCV, sentenza causa RG. 24/2000 (P. F. contro B. M. L. e IOR), 5 febbraio 2002.

⁷³ Tribunale SCV, sentenza causa 88/2002 RG, 30 gennaio 2004, p. 16.



dell'attrice, essendo stato chiamato in giudizio, non con riferimento all'azione ereditaria rispetto alla quale è del tutto estraneo, ma unicamente in quanto, dopo l'acclaramento della qualità di erede, possa disporre, per effetto e in conseguenza di quell'accertamento delle somme depositate presso di sé".

Particolare importanza assume altresì il riferimento al *forum shopping*⁷⁴ laddove il Tribunale afferma che "la pubblicazione testamentaria non radica la giurisdizione poiché altrimenti l'attore, effettuandola in uno o in altro Stato, potrebbe scegliere l'organo giudicante, in evidente violazione del principio del giudice naturale"⁷⁵.

⁷⁴ Sul fenomeno del *forum shopping* inteso sia come scelta di un "foro" giudiziario sia come "concorrenza" tra diverse giurisdizioni statali si vedano i contributi raccolti in A. Zoppini (a cura di), *La concorrenza tra ordinamenti giuridici*, Laterza, Roma-Bari, 2004.

⁷⁵ Tribunale SCV, sentenza causa 88/2002 RG, 30 gennaio 2004, p. 17.